

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Roberto Dottori

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Lucia Coccheri

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione.

Poggibonsi, li 14/05/2011

F.TO IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Carla Bimbi

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale.

Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile U.O. di Staff Segreteria Generale Dott.ssa Carla Bimbi.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n.5 fogli, oltre agli allegati, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale

F.TO IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Carla Bimbi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le direttive:

- 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del 27.06.2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- 85/337/CEE del Consiglio dell'Unione Europea del 27.06.1985, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 3.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del 26.05.2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 recante "Norme in materia ambientale", di recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie suindicate, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nell'ordinamento nazionale, quali procedure sistematiche interne al processo decisionale, a garanzia che gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di piani e progetti siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

DATO ATTO che il 13.02.2008 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale";

RILEVATO che l'art. 35 del su richiamato decreto, nella sua versione aggiornata, stabilisce, al primo comma, che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro 12 mesi dall'entrata in vigore e che in assenza di norme regionali vigenti, trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

PRESO ATTO, che con legge regionale n° 10 del 12 febbraio 2010, la Regione Toscana ha adeguato la propria normativa alle disposizioni del D. Lgs 152/06;

DATO ATTO che i processi di valutazione nella Regione Toscana, sono attualmente regolati dalla legge regionale 10/2010 e s. m. i., che disciplina le procedure sia di valutazione ambientale strategica (VAS) sia di valutazione integrata e che per quest'ultima la legge prevede che, fino all' emanazione di un apposito regolamento, si utilizzino, nelle parti compatibili con la stessa legge, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con DPGR 09/02/2007 n. 4/R.

DATO ATTO che con deliberazione CC. n. 95 del 30.11.2010 sono state individuati il Consiglio Comunale, quale 'autorità procedente' e la Giunta Comunale, quale 'autorità competente' ai fini dell'espletamento dei procedimenti di V.A.S. e di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi delle menzionate normative;

DATO ATTO che:

- il Comune di Poggibonsi è dotato di Piano Strutturale approvato con Accordo di Pianificazione siglato in data 12/01/2000, ai sensi della L.R. 5/95 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11 febbraio 2000;
- il Comune di Poggibonsi è dotato di Regolamento Urbanistico Comunale ai sensi della Legge Regionale 5/95, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2002;
- con deliberazione C.C. n. 71 del 30.09.2010 è stato approvato "Atto di indirizzo in merito a correttivi delle previsioni del vigente regolamento urbanistico" per il conseguimento degli obiettivi strategici di questa amministrazione, ad integrazione di quanto già deliberato con precedente atto C.C. n. 37 del 28.05.2010, specie per quanto attiene alla redazione degli strumenti urbanistici;

VALUTATO che la variante al R.U. in oggetto è finalizzata alla messa in salvaguardia delle aree ricadenti nelle Zone classificate A,B (sottozone B1 e B2), D (sottozone D1 e D2) e E ai sensi del D.M. 1444/68, limitando la possibilità di trasformazione;

CONSIDERATO che per tali modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 10/2010 la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della detta legge regionale;

PRESO ATTO che l'articolo 22 della L.R. 10/2010 al comma 2 prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente (Giunta Comunale) "...un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1" della L.R. 10/2010;

PRESO ATTO del documento preliminare "Verifica di assoggettabilità a VAS - Valutazione Integrata Iniziale" del marzo 2011 predisposto dall'arch. Pietro Bucciarelli Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, soggetto proponente;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 10.03.2011 è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità V.A.S. per la Variante urbanistica alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico di cui agli artt. 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 50, come integralmente previsto nel documento preliminare ad essa allegato, ed individuati gli Enti competenti in materia ambientale: Regione Toscana - G.R.- Settore Sperimentale ed apporti Collaborativi per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni ; U.T. del Genio Civile di Siena; Prov. di Siena; Azienda U.S.L. 7 Siena; Consorzio Bonifica Toscana Centrale; Acque SpA; ATO acque; ARPAT Servizio Prov.le di Siena; Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto; Soprintendenza Archeologica per la Toscana; Corpo Forestale dello Stato e si dava mandato al Settore Edilizia ed Urbanistica di inviare a detti Enti il Documento Preliminare per l'espressione dei pareri;

CHE dai sopraelencati Enti, nel termine di legge (30 giorni dall'invio del documento preliminare) sono giunti i seguenti pareri valutativi: Azienda U.S.L. 7 Siena il 01/04/2011 assunto al prot. n. 9243 e l'U.T. del Genio Civile di Siena il 11/04/2011 al prot. n. 10007, ove non hanno rilevato profili ambientali per la variante in oggetto.

PRESO ATTO che gli altri Enti competenti, sopra indicati, non hanno espresso rilievi e/o osservazioni tali da ritenere che la variante di cui trattasi comporti effetti ambientali significativi, per cui si debba attivare la procedura V.A.S.;

CHE, per quanto sopra, l'autorità competente (Giunta), sulla base dell'allegato 1 della L.R. 10 del 12/02/10 può emettere, ai sensi art.12, comma 1, del D.Lgs. medesimo, il provvedimento conclusivo assoggettando o escludendo la variante in oggetto, dal procedimento V.A.S.;

RITENUTO di stabilire, altresì, che il provvedimento di esclusione divenga efficace solo contestualmente alla formale condivisione da parte dell'autorità procedente (Consiglio Comunale), condivisione che si intenderà sancita con l'atto di adozione della variante al R.U. in oggetto;

VISTA la Legge regionale Toscana n.1 del 3/01/2005 e successivi decreti di attuazione che agli artt. 16 e 17 prevede che il Comune debba comunque intraprendere una procedura di Variante Urbanistica per modificare le Norme Tecniche di Attuazione del R.U.;

RICHIAMATI inoltre l'art.11 della medesima Legge regionale Toscana n.1 del 3/01/2005 così come modificato dall'art. 36 della Legge Regione Toscana n. 10/2010, la D.P.G.R. del 9 febbraio 2007, n.4/R "Regolamento di attuazione dell'art.11, comma 5, della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 in materia di Valutazione Integrata" e la circolare sugli indirizzi transitori in applicazione del D.Lgs. 152/2006 nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di V.A.S. e V.I.A. approvata con Delibera della Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n.87;

DATO ATTO che il processo di verifica di assoggettabilità a VAS si inserisce nell'ambito del processo di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale n. 49 dell'11.08.1999 e che nell'ambito di piani e programmi disciplinati dalla l.r. n. 1/2005 la VAS viene effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata secondo le disposizioni della l.r. n. 10/2010;

RICHIAMATO il documento preliminare "Verifica di assoggettabilità a VAS - Valutazione Integrata Iniziale" del marzo 2011 di cui alla succitata deliberazione della G.C. n. 58/2011 che, ai fini del processo di valutazione integrata, può considerarsi momento di verifica di rispondenza ai criteri dell'art. 14 della l.r. n. 1/2005 al fine di escludere la variante in questione dalla valutazione integrata, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento 4/R/2007;

PRESO ATTO che il Documento preliminare contiene un elenco esaustivo di tutte le modifiche, con esplicitazione puntuale della motivazione e del risultato finale e che tale elaborato è stato pubblicato integralmente sul sito web del Comune di Poggibonsi con riferimento alla V.I., pur ravvisandosi che la variante di cui trattasi non fosse soggetta alla valutazione stessa, ma nel rispetto del principio di trasparenza cui la pianificazione si ispira;

PRESO ATTO di quanto proposto nel succitato documento preliminare, relativamente alla non assoggettabilità a VAS e nella relazione allegata **sub. A)** predisposta dal responsabile del procedimento - Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica - ove viene evidenziato che la presente variante, comportando solo modifiche minori al regolamento urbanistico è riconducibile sostanzialmente ad una limitazione degli

interventi di trasformazione, può essere esclusa dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della l.r. n.1\2005;

VISTO il rapporto del Garante della Comunicazione (**AII. B**) in merito alle attività svolte ai fini della comunicazione ed informazione sulle fasi procedurali attivate in esecuzione della succitata deliberazione G.C. n. 58\2011;

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate di escludere la variante al R.U. in oggetto dal procedimento V.A.S. e di non proseguire il procedimento V.I., dando atto che le conclusioni del presente procedimento saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito web dell'ente del presente atto deliberativo;

Visto il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità V.A.S. secondo le disposizioni dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, predisposto dal Responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, arch. Pietro Bucciarelli, ai sensi del comma 1, art.49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità':

DELIBERA

1) Di richiamare ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di dare atto che sono state espletate, per la Variante urbanistica alle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico di cui agli artt. 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 50 - come integralmente previsto nel documento preliminare allegato alla deliberazione della G.C. n. 58\2011 più volte citata - da sottoporsi al Consiglio Comunale per la sua prossima adozione, le procedure previste per la verifica di assoggettabilità stabilite dall'art. 5 della L.R. n.10/2010 ed in particolare:

- verifica dei criteri previsti dall'allegato 1 della citata legge;
- richiesta del parere agli Enti competenti in materia ambientale individuati;

3) Di approvare l'esclusione dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art 22, comma 4, della L.R. 10/2010, dal procedimento di adozione della Variante al R.U. sopra indicata, sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:

- non prevede nessun impatto ambientale, costituendo per contro, mitigazione degli stessi
- i soggetti competenti in materia ambientale in premessa individuati non hanno espresso rilievi e/o osservazioni tali da ritenere che la variante di cui trattasi comporti effetti ambientali significativi, per cui si debba attivare la procedura V.A.S.;

4) Di non proseguire il procedimento V.I. in quanto ricorrono le condizioni per l'esclusione dalla V.I. per la presente variante, di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento 9.02.2007 n. 4\R, per le motivazioni di cui alla relazione (**AII. A**) a firma del Responsabile del procedimento- Arch. Pietro Bucciarelli- Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, che si intendono qui integralmente riportate;

5) Di dare mandato al Garante della Comunicazione per l'opportuna diffusione al pubblico del presente atto mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione comunale nonché all'A.O.L. (Albo On Line) anche per quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6) Di dare mandato al Settore Edilizia e Urbanistica di procedere con gli atti di adozione della Variante Urbanistica ai sensi degli artt. 16-17 della L.R. 1/2005;

7) Di assegnare al presente atto la definizione di provvedimento di verifica dell'autorità competente (Giunta Comunale) di esclusione dalla valutazione di cui all' articolo 22 della L.R. 10/2010 della variante urbanistica alle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico di cui agli artt. 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 50, il quale acquisterà efficacia efficace solo contestualmente alla formale condivisione da parte dell'autorità procedente (Consiglio Comunale), condivisione che si intenderà sancita con l'atto di adozione della variante al R.U. in oggetto;

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.